

UOC CRAV.

Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2019/2020 e altri vaccini per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Rif int. 2017.001.11.

Gara n. 7488921

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

PREMESSO	4
Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici.....	5
Art. 2 - Definizioni	6
Articolo 3 – Oggetto della convenzione	6
Articolo 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti.....	7
Articolo 5 – Recall e innovazione normativa	8
Articolo 6 – Garanzia definitiva	8
Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione	9
Articolo 8 – Durata della convenzione	9
Articolo 9 – Ordinativi di Fornitura e NECA	9
Articolo 10 – Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	11
11 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa	11
Articolo 12 - Condizioni della fornitura	11
Articolo 13 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura	12
Articolo 14 – Controlli Qualitativi/Quantitativi	14
Articolo 15 – Innovazione tecnologica	14
Articolo 16 - Servizi connessi	15
Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	15
Articolo 18 – Corrispettivi.....	16
Articolo 19 – Fatturazione e pagamenti.....	16
Articolo 20 – Risoluzione della convenzione.....	17
Articolo 21 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna.....	18
Articolo 22 - Risoluzione degli Ordinativi di Fornitura	18
Articolo 23 – Recesso dagli Ordinativi di Fornitura	19
Articolo 24 – Contratto e spese	19

Articolo 25 – Cessione del contratto e subappalto.....	19
Articolo 26 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	19
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Articolo 28 – Protocollo di legalità	20
Articolo 29 – Foro competente.....	21
Articolo 30 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali.....	21

Azienda Zero, con sede legale in Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova (PD), C.F. e Partita IVA n. 05018720283, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, c.f. SMNPRZ65B60C1115, (nel seguito **"Azienda Zero"** o **"stazione appaltante"**);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche **"Fornitore"** o **"Appaltatore"**);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche **"Fornitore"** o **"Appaltatore"**);

PREMESSO

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura in oggetto, aggiudicata con Deliberazione del Direttore Generale n. ... del cui ha partecipato impegnandosi espressamente, nell'ipotesi di aggiudicazione, a fornire i beni oggetto della presente Convenzione e ad eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna* emessi dalle Aziende Sanitarie come definiti di seguito;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;
- che i singoli *Contratti di fornitura* vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione di *Ordinativi di fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Azienda Zero nei confronti del Fornitore, in quanto disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione di *Ordinativi di fornitura* (fonte di obbligazione);
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende Sanitarie contraenti e che parimenti, ciascuna Azienda Sanitaria sarà responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli *Ordinativi di Fornitura* da ciascuna delle stesse emessi;

- che in esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura*, le Aziende Sanitarie emetteranno *Richieste di Consegna*, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito dagli atti di gara;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché il capitolato tecnico di gara, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli *Ordinativi di Fornitura* è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura*, attuativi della medesima. Infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole Aziende Sanitarie ed il Fornitore attraverso l'emissione degli *Ordinativi di Fornitura*, nei quali indicheranno le quantità e l'importo complessivo della fornitura oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*, nonché le Unità Richiedenti che emetteranno le successive Richieste di Consegna. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tantomeno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli *Ordinativi di Fornitura* emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Aziende Sanitarie potranno integrare il contenuto dei singoli Contratti Specifici con informazioni o disposizioni particolari, inerenti specifiche necessità delle Aziende stesse, necessarie alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Azienda Zero e/o le Aziende Sanitarie da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

Fornitore/Appaltatore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Azienda/e Sanitaria/e o Amministrazione/i Contraente/i: le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'IRCCS IOV della Regione del Veneto e l'APSS di Trento, che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;

Azienda Zero: Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto;

U.O.C. CRAV: Unita Organizzativa Complessa Centro Regionale Acquisti per il Veneto, soggetto aggregatore per la Regione del Veneto ai sensi del d.l. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014;

Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalle Aziende Sanitarie con il *Fornitore* mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;

Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Data di attuazione: la data a partire dalla quale le Aziende Sanitarie possono utilizzare la presente *Convenzione*;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

Quantitativo massimo contrattuale: il quantitativo massimo della presente *Convenzione*, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nel Capitolato Tecnico;

Ordinativo di fornitura: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie manifestano la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipulano un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna* trasmesse dalle Aziende Sanitarie, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Richieste di consegna: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;

NECA: (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) un catalogo elettronico delle Convenzioni che Azienda Zero si riserva di attivare sulla piattaforma Sintel.

Sintel: piattaforma di e-procurement di ARIA S.p.A. (già ARCA S.p.A.), centrale di committenza della Regione Lombardia, utilizzata da parte di Azienda Zero.

Articolo 3 – Oggetto della convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura/Ordinativi di fornitura, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura di vaccini per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e l'APSS di Trento.

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto della gara, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente Convenzione, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie medesime mediante i singoli

Ordinativi di Fornitura e le successive *Richieste di Consegna*, sino a concorrenza del **quantitativo massimo annuale** contrattuale, per ciascun lotto, riportato in dettaglio nel Capitolato tecnico.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

Azienda Zero si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

Articolo 4 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico e nello schema di offerta allegati al Disciplinare di gara.

I prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva; l'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Il Fornitore dovrà fornire per tutta la durata del contratto, in comodato d'uso gratuito, tutti gli eventuali accessori - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo deflussori, regolatori di pressione/vaporizzatori, cannule etc. - necessari per ogni modalità di impiego del prodotto aggiudicato che potranno essere richiesti da ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze.

Nel caso in cui sia eventualmente necessario garantire la conservazione del prodotto in congelatore l'Appaltatore dovrà fornire, per tutta la durata del contratto, in comodato d'uso gratuito l'attrezzatura necessaria che potrà essere richiesta da ciascuna Azienda Sanitaria sulla base delle proprie esigenze.

Per la strumentazione e gli eventuali accessori forniti in uso gratuito, l'Operatore Economico dovrà garantire gratuitamente l'assistenza tecnica e la manutenzione per tutta la durata della fornitura.

Dispositivi/accessori per la somministrazione

Nel caso in cui per la somministrazione/erogazione del prodotto aggiudicato in gara sia necessario uno specifico *device* esclusivo previsto da RCP, il Fornitore dovrà fornire per tutta la durata del contratto, in comodato d'uso gratuito, tali *device* su espressa richiesta della singola Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, con la sottoscrizione del presente Atto, a garantire, nell'ambito del servizio connesso di assistenza tecnica e post vendita, la sostituzione o l'integrazione dei dispositivi, accessori o altri

device forniti in comodato d'uso in attuazione dei paragrafi precedenti, giacenti presso ciascuna Azienda Sanitaria.

Modifica del Codice e/o del Confezionamento

La modifica del codice e/o del confezionamento del prodotto aggiudicato potrà avvenire previa comunicazione, con preavviso di 30 giorni e con dettaglio delle motivazioni relative al cambiamento e solo previa accettazione da parte di Azienda Zero.

All'atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore ai 2/3 del periodo di validità totale. Nel caso in cui i suddetti prodotti, non fossero utilizzati entro il periodo di scadenza residua, a fronte di dichiarazione di avvenuto smaltimento per scaduto, dovrà essere emessa in favore della Azienda Sanitaria apposita nota di credito per l'importo corrispondente alla quantità smaltita o in alternativa il Fornitore dovrà assicurare la sostituzione del prodotto, al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda Sanitaria né di Azienda Zero.

Previo accordo con Azienda Zero, in deroga a quanto precedentemente definito e per situazioni assolutamente particolari, in virtù delle caratteristiche biotecnologiche del prodotto medicinale e del limitato numero di lotti di produzione derivante dalla natura del farmaco orfano dello stesso, dichiarato con apposita nota in sede di gara, il Fornitore si impegna a consegnare il prodotto con una data di scadenza minima di 4 mesi.

Articolo 5 – Recall e innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni afferenti al prodotto aggiudicato (quali a titolo esemplificativo sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere nel periodo di validità della convenzione, incluso l'eventuale rinnovo o proroga tecnica.

Articolo 6 – Garanzia definitiva

Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva, in favore di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla convenzione, di importo pari al 10% del valore del contratto (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base dei quantitativi oggetto dei medesimi ordinativi di fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva verrà trattenuta da Azienda Zero.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda

Sanitaria contraente e/o Azienda Zero, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 19 rubricato "Penalità", avranno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Azienda Zero.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione.

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna.

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che esse potranno comunque operare una **riduzione o un aumento fino alla concorrenza del 20%** del quantitativo alle stesse condizioni.

Articolo 8 – Durata della convenzione

Per quanto concerne i lotti 4, 5, 6 e 7, la relativa convenzione ha durata corrispondente alla durata della campagna vaccinale 2019/2020, con decorrenza dalla data che sarà oggetto di apposita comunicazione.

Per quanto concerne i lotti 1, 2 e 3 la convenzione avrà durata di 12 mesi, decorrenti dalla data che sarà comunicata. Limitatamente ai medesimi lotti nn. 1, 2 e 3, anteriormente alla scadenza della convenzione originaria Azienda Zero si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un ulteriore anno. Azienda Zero esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad accettare il rinnovo della convenzione alle condizioni contrattuali in essere.

Limitatamente ai succitati lotti 1, 2 e 3, qualora, anteriormente alla scadenza della convenzione medesima, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in essere alle condizioni originarie, fino ad un massimo di mesi 6, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Articolo 9 – Ordinativi di Fornitura e NECA

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato al Disciplinare di Gara entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti Specifici si concludono con le Aziende Sanitarie per tramite della semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende medesime attraverso il NECA. L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- il nome commerciale del prodotto;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Sanitaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Le Aziende Sanitarie, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che le Aziende Sanitarie non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul NECA.

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA comunicherà al Fornitore e alle Aziende Sanitarie la modalità alternativa di formazione ed invio degli Ordinativi di Fornitura.

In tale ipotesi:

- a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Aziende Sanitarie legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
- b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Aziende Sanitarie che utilizzino la Convenzione;
- c. qualora il Fornitore dia esecuzione agli Ordinativi di Fornitura stipulati da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nel quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
- d. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordinativi di Fornitura ricevuti. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare le Aziende Sanitarie e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Ente Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, le Aziende Sanitarie valuteranno, all'atto della stipula degli Ordinativi di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza.

Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Ente stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;

Qualora, in alternativa, l'Azienda Sanitaria, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Ente stesso dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a € 0,00 (zero) per i costi relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali.

Nel caso in cui al momento della stipula della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, il sistema NECA non fosse ancora operativo si applicano le restanti disposizioni di cui alla presente Convenzione.

Articolo 10 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne Azienda Zero nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Azienda Zero di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute
- comunicare tempestivamente ad Azienda Zero e alle Aziende Sanitarie le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare:
 - Scadenza del brevetto;
 - Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico;
 - Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente;
 - Passaggio ad altra azienda dell'Autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.

11 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni Contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.

Articolo 12 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna

per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli dedicati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, di Azienda Zero, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Azienda Zero e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad Azienda Zero, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o ad Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta espressamente inteso che Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna.

Articolo 13 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere trasmessi via PEC al Fornitore.

Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie specificano nelle singole **Richieste di Consegna** le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. Le singole Richieste di Consegna sono inviate o trasmesse a mezzo PEC, o altro mezzo elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nelle Richieste di Consegna.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini delle Aziende Sanitarie, indicati dalle Aziende Sanitarie al momento delle Richieste di Consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine né di confezionamento.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Azienda Sanitaria e ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria).

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della Richiesta medesima.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità non inferiore ai due terzi della validità complessiva del prodotto.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alle singole Aziende Sanitarie la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. In tal caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alle singole Aziende Sanitarie la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto: la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli Servizi delle Aziende Sanitarie contraenti.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella Richiesta di Consegna potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce

non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 14 – Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti dall'Appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore in qualsiasi momento.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione Contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax (o PEC).

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Articolo 15 – Innovazione tecnologica

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre ad Azienda Zero la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Articolo 16 - Servizi connessi

16.1 - Servizio di reportistica

Il Fornitore deve inviare periodicamente alla U.O.C. CRAV, qualora richiesti, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali effettuate; a tale fine la U.O.C. CRAV può richiedere all'Operatore Economico l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico da trasmettere anche per via telematica in formato XLS.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà, altresì, essere effettuato dalla U.O.C. CRAV anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tale fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare, i report periodici dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: nome dell'Azienda Sanitaria, tipologia del prodotto (codice AIC e denominazione), lotto e provvedimento di aggiudicazione di riferimento, valore dell'ordinativo di fornitura, quantità consegnata suddivisa per tipologie, valore delle Richieste di Consegna, quantitativo di beni ordinati per singola richiesta di consegna ed ogni altra ulteriore eventuale informazione richiesta dalla medesima U.O.C. CRAV.

16.2 - Call Center

Il Fornitore si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad attivare un numero di call center che sarà messo a disposizione del personale delle Aziende Sanitarie per garantire tutte le necessarie informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi.

Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nei giorni feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00), ad eccezione dei periodi compresi tra il 25 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a comunicare almeno un numero di fax ed un indirizzo e-mail cui inviare tutte le richieste di informazione sui prodotti, sullo stato degli ordini e delle consegne nonché per inoltrare eventuali reclami.

Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 18 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuto responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Durante il periodo di validità contrattuale lo sconto offerto per prodotto dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile.

Qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, **ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o ad aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.**

Nel caso in cui lo sconto indicato in offerta non corrisponda al prezzo unitario/complessivo offerto, Azienda Zero calcolerà la percentuale di sconto corretta, che sarà applicata in caso di successive variazioni di prezzo al pubblico.

Per i prodotti farmaceutici i cui prezzi non sono definiti da specifica contrattazione e successiva determina AIFA, i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale.

Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati all'Agenzia da parte delle singole Aziende farmaceutiche durante il periodo di fornitura.

Il prezzo di aggiudicazione s'intende riferito a qualsiasi tipologia di acquisto, indipendentemente dalle finalità terapeutiche, fatte salve diverse indicazioni concordate con AIFA.

Articolo 19 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso Azienda Zero - U.O.C CRAV potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato dalle Aziende sanitarie.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività

previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o da Azienda Zero.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo dedicato del presente documento.

Articolo 20 – Risoluzione della convenzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, Azienda Zero avrà la facoltà di risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora siano immessi in commercio farmaci generici;
- qualora siano stati immessi in commercio medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP.

Azienda Zero procederà alla risoluzione di diritto della convenzione, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- ulteriori cause di risoluzione previste espressamente dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dalla normativa vigente.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.

In caso di risoluzione della convenzione Azienda Zero potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Articolo 21 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna

L'Azienda Sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui un Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione definitiva di cui al precedente articolo dedicato.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Articolo 22 - Risoluzione degli Ordinativi di Fornitura

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.

Gli ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto, inoltre, nel caso di risoluzione della convenzione di riferimento, senza necessità di alcuna comunicazione da parte delle singole Aziende Sanitarie.

In ogni altro caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda precedente (art. 1454 Codice Civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 23 – Recesso dagli Ordinativi di Fornitura

L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a./r., o a mezzo P.E.C.

Articolo 24 – Contratto e spese

Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli Ordinativi di Fornitura, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere il limite di un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 25 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 26 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, come integrato dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR), in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente Azienda Zero, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal

fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al già menzionato D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, del citato Regolamento Europeo e delle restanti normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e dal Capo III del GDPR.

Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 28 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Azienda Zero risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Ai sensi dell'art.1 del "protocollo di legalità" Azienda Zero non autorizzerà subappalti a favore di imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

Articolo 29 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Azienda Zero sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di contenzioso per le materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 30 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le Aziende Sanitarie potranno integrare le condizioni di cui alla presente Convenzione o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, le Aziende Sanitarie e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.

Azienda Zero	Il Fornitore
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle seguenti clausole: Art. 3 - Oggetto della Convenzione, Art. 8 - Durata della convenzione, Art. 20 - Risoluzione della convenzione, Art. 22 - Risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, Art. 23 - Recesso dagli Ordinativi di Fornitura, Art. 28 - Protocollo di legalità, Art. 30 – Foro competente

Azienda Zero	Il Fornitore
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2019/2020 e altri vaccini per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Rif int. 2017.001.11.

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di
 _____ per (la Pubblica Amministrazione)
 _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne)
 _____ con sede in _____, telefono
 _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2019/2020 e altri vaccini per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Rif int. 2017.001.11, attivata il XX/XX/XXXX da Azienda Zero con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente presso la UO _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ Bonifico Bancario
 - ☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari a 1 anno.

Le fatture relative al presente Ordinario di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____ ,

_____ ,

_____ ,

ed inviate a

_____ ,

_____ ,

_____ ,

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto _____ ,

Tel.: _____ ,

Fax: _____ ,

E-mail: _____ ,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione: _____ ,

Tel.: _____ ,

Fax: _____ ,

e-mail: _____ ,

NOTE:

_____, lì, _____

Per l'Amministrazione Contraente
